

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 9-2934

Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle ASR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanita' - Definizione budget massimom annuo di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

L'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo Sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale”.

Rilevato pertanto che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;
- tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;
- il nuovo limite di spesa può essere incrementato, nel triennio 2019-2021, nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente;
- in presenza di ulteriori fabbisogni di personale può essere concessa alla Regione una ulteriore variazione del 5% dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che, con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè “il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Richiamate le indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020.

Considerato che:

- la disposizione di cui all' art. 11 è diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessorio del personale già in servizio, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessorio del 2018. A tal fine l'entità dell'eventuale incremento è determinato per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2020, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;
- gli eventuali incrementi relativi all'anno 2019 possono essere applicati con decorrenza 2020;
- l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare.

Richiamata, a tale proposito, la D.G.R. 23-2703 del 29.12.2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – Indicazioni attuative alle ASR".

Dato atto che detto provvedimento ha autorizzato l'incremento dei fondi del salario accessorio, distintamente per le aree contrattuali del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area PTA, alle aziende che hanno avuto, nelle stesse aree, un incremento del personale in servizio nel 2019 e nel 2020, da calcolare secondo le modalità indicate.

Il provvedimento in parola ha in particolare previsto che:

- in esito alla rilevazione avviata, sia sul numero del personale in servizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2020 sia in relazione alla consistenza dei fondi contrattuali con riferimento all'anno 2018, i competenti uffici dell'Amministrazione Regionale determinano un budget complessivo massimo, per quanto attiene al personale del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area professionale tecnica e amministrativa;
- le nuove assunzioni sono determinate anche dalla necessità di fronteggiare l'emergenza pandemica in atto e, pertanto, con riferimento alle stesse gli incrementi dei fondi trovano copertura nei relativi finanziamenti statali. A tal fine le AA.SS.RR. devono dare separata evidenza delle assunzioni di unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche effettuate in relazione all'emergenza COVID-19;
- le AA.SS.RR., per determinare l'incremento effettivo a carico dei fondi di ogni area contrattuale all'interno del budget massimo assegnato, devono effettuare i calcoli con le modalità indicate nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;
- gli incrementi effettivi calcolati dalle AA.SS.RR. possono essere confermati anche per l'anno 2021, con possibilità di adeguamento in corso d'anno in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni. Ulteriori specifiche indicazioni saranno fornite dalla Regione in sede di definizione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento dei PTFP del triennio 2021-2023.

Preso atto che:

la Direzione Sanità ha avviato le sotto indicate rilevazioni:

con nota prot. n. 42123/A1406B del 14.12.2020, avendo i CC.CC.NN.LL. 2016-2018 previsto la diversa aggregazione delle aree della dirigenza (medica, veterinaria e sanitaria non medica in unica area contrattuale e area PTA), si è chiesto alle ASR di indicare la consistenza dei fondi contrattuali costituiti in via definitiva per l'anno 2018 e 2019, riportando separatamente, per la dirigenza dell'ex area III (SPTA), le risorse a disposizione per la dirigenza sanitaria da quelle a disposizione per la dirigenza PTA, al fine della definizione del valore medio pro-capite aziendale.

Con la medesima nota si è altresì chiesto di segnalare eventuali residui sui fondi maturati al 31.12.2018 e al 31.12.2019;

con prot. n. 42499/A1406B del 16.12.2020, si è chiesto alle ASR di indicare il numero del personale in servizio al 31 dicembre 2018 e al 30.11.2020, con indicazione altresì del personale presunto al 31 dicembre 2020, nonché la variazione registrata tra 2018 e 2020;

con nota prot. 560/A1406B del 8.1.2021 si è chiesto alle ASR di confermare il personale in servizio al 31.12.2020, determinato in conformità alle indicazioni della nota MEF 179877 del 1.9.2020, e quantificare, nel caso di saldo positivo assunti/cessati nel periodo 31.12.2018-31.12.2020, l'incremento dei fondi per l'anno 2020, per ciascuna area contrattuale (dirigenza sanitaria - medica e non medica - dirigenza PTA e comparto), dando separata evidenza della quota di incremento fondi determinata, nel suddetto caso di saldo positivo, dalle assunzioni connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19;

in sede di verifica dei dati risultanti dalle suddette rilevazioni aziendali, gli uffici regionali preposti hanno riscontrato alcune anomalie di calcolo, portate all'attenzione delle ASR nell'ambito di specifica videoconferenza, in data 2.2.2021;

a seguito di detto momento di confronto, in cui sono state ulteriormente puntualizzate le modalità di calcolo indicate dal MEF, con nota prot n. 4035/A1406B del 3-02.2021 è stato chiesto alle ASR di compilare, a conferma o correzione dei dati precedentemente inviati, una tabella riassuntiva finalizzata alla quantificazione definitiva degli eventuali incrementi dei fondi per l'anno 2020, formalmente attestata dall'organo di vertice aziendale.

Dagli esiti delle rilevazioni effettuate si deduce l'incremento, per l'anno 2020, dei fondi contrattuali delle ASR per un ammontare complessivo lordo di euro 15.224.744,43, di cui euro 8.074.594,32, determinato in relazione alle assunzioni di personale per fronteggiare l'emergenza COVID, la cui spesa trova copertura nei correlati provvedimenti nazionali. La rimanente somma di euro 7.150.150,11 è invece a carico dei bilanci aziendali.

Ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

il budget massimo, per l'incremento dei fondi contrattuali, anno 2020, relativi al personale del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza PTA, è pari a euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, come da tabella di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

gli importi effettivi, come calcolati dalle AA.SS.RR., sono da considerarsi in adeguamento al limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e al tetto di spesa del personale per l'anno 2020 e seguenti, previsto per ciascuna Azienda.

Dovendo definire un budget anche per l'anno in corso, ai sensi della succitata normativa nazionale, e visti gli esiti delle recenti rilevazioni della Direzione Sanità sopra richiamate, si ritiene opportuno che i suddetti incrementi per singola azienda siano confermati anche per l'anno 2021, con possibilità di adeguamento in corso d'anno, in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni.

Si conferma, pertanto, anche per l'anno 2021 il budget massimo a carico dei bilanci delle ASR pari ad euro 7.150.150,11 al lordo degli oneri, secondo i medesimi importi definiti per ciascuna ASR, nel succitato allegato A), nelle more dell'eventuale adeguamento in corso d'anno, in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni.

Richiamate le intese raggiunte con le Organizzazioni Sindacali del comparto in data 23.12.2020 e con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza area sanità e area professionale, tecnica e amministrativa in data 29.12.2020.

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziata nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale anno 2020 e 2021.

Visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;

visti i CC.CC.NN.LL Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di prendere atto degli esiti, come riportati in premessa, delle rilevazioni effettuate, presso le ASR, dalla competente Direzione Regionale, e della conseguente determinazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, dell'incremento, per l'anno 2020, dei fondi del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali- PTA;
- di dare atto che la somma di euro 7.150.150,11, corrispondente alla parte del suddetto incremento gravante a carico dei bilanci delle ASR, che hanno avuto nelle suddette aree un incremento del personale in servizio nel 2020, rispetto all'anno 2018, può essere erogata previa autorizzazione regionale;
- di definire pertanto il budget massimo, anno 2020, a carico dei bilanci delle ASR, per l'incremento dei fondi contrattuali del relativo personale, quantificandolo in euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che gli importi effettivi, come calcolati dalle AA.SS.RR., sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art. 11 del D.L. n. 35/2020, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e di stabilire che i medesimi importi possano derogare il limite del tetto di spesa del personale previsto, per l'anno 2020, per ciascuna Azienda sanitaria;
- di confermare anche per l'anno 2021 il budget massimo a carico dei bilanci delle ASR pari ad euro 7.150.150,11 al lordo degli oneri, secondo i medesimi importi definiti per ciascuna ASR, nel succitato allegato A), nelle more dell'eventuale adeguamento in corso d'anno, in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni;
- di dare dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale anno 2020 e 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

| Azienda | Quota incremento fondi assunzioni COVID - oneri inclusi* | Quota incremento fondi a copertura GSA - oneri inclusi |
|---|--|--|
| 203 - ASL TO3 | 797.927,73 € | 223.130,30 € |
| 204 - ASL TO4 | 223.154,77 € | 374.257,43 € |
| 205 - ASL TO5 | 597.950,23 € | 1.441.837,94 € |
| 206 - ASL VC | 850.032,58 € | 206.050,85 € |
| 207 - ASL BI | 23.149,51 € | 4.883,20 € |
| 208 - ASL NO | 191.123,16 € | - € |
| 209 - ASL VCO | 513.336,05 € | 687.359,94 € |
| 210 - ASL CN1 | 326.832,49 € | 0,01 € |
| 211 - ASL CN2 | - € | 86.725,11 € |
| 212 - ASL AT | 234.200,64 € | 264.819,54 € |
| 213 - ASL AL | - € | - € |
| 301 - ASL CITTA' TORINO | 1.632.108,69 € | 280.719,82 € |
| 904 - AOU S.LUIGI | 676.599,62 € | 50.051,54 € |
| 905 - AOU MAGGIORE NO | 422.743,72 € | 1.108.308,22 € |
| 906 - AO S.CROCE E CARLE | 407.946,82 € | 506.906,95 € |
| 907 - SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA | 530.548,36 € | 1.652.411,91 € |
| 908 - AO MAURIZIANO | 646.939,94 € | 262.687,35 € |
| 909 - AOU CSST | - € | - € |
| Totale complessivo | 8.074.594,32 € | 7.150.150,11 € |

* Copertura a carico di provvedimenti nazionali